



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona
Via D. Alighieri, 210

37043 Castagnaro (Vr)

Prot. N 8598

ACCORDO DECENTRATO PER LA MODIFICA DEL PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALL'ACCORDO PER LA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE PER IL PERSONALE ADIBITO A REGIMI DI ORARIO ARTICOLATO SU TURNI.


In data 26/10/2018 presso il Comune di Castagnaro (VR) si sono riunite le delegazioni trattanti del Comune di Castagnaro per la trattazione dell'accordo decentrato per la modifica del protocollo d'intesa relativo all'accordo per la riduzione dell'orario di lavoro settimanale per il personale adibito a regimi di orario articolato su turni.

A seguito di regolare convocazione dello oo. ss e dei RSU con nota prot n. 8.508 del 24/10/2018 all'appello risultano:

Per la Parte pubblica

presente

assente




Segretario comunale / Presidente

+



Rappresentante Parte Pubblica

+

Per la Parte sindacale

presente


assente


Rappresentante Territoriale CISL

Rappresentante Territoriale CSA


Rappresentante R.S.U.




Rappresentante R.S.U.



Rappresentante R.S.U.



Rappresentante R.S.U.



PREMESSO

Con il presente accordo, l'Amministrazione del Comune di Castagnaro e le Segreterie provinciali delle OO.SS presenti, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Ente, intendono attuare, secondo quanto previsto dal CCNL del 01 Aprile 1999, art. 22, la riduzione dell'orario settimanale da 36 a 35 ore per il personale adibito a regime di orario articolato in più turni.

SOTTOSCRIVONO

La sotto riportata ipotesi di accordo relativamente alla riduzione dell'orario settimanale meglio specificato in premessa;

Art. 1

(Disposizioni generali)

Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, ora in convenzione con il Comune di Legnago (VR) per la gestione associata del servizio, è adibito, ad esclusione dei soggetti indicati negli ordini di servizio del responsabile, a regimi di orario articolato normalmente in turni diurni, ~~per tutti i sette giorni~~ sei giorni alla settimana, secondo una programmazione plurisettimanale, che comprende, per ogni addetto l'espletamento di un turno domenicale giornaliero, con cadenza periodica nell'arco delle 8 settimane in cui si compone il ciclo di turnazione nella sua interezza. Il personale impiegato nei turni ha diritto alla maggiorazione come prevista dall'art. 22. ~~Comma 5 del CCNL 14/09/2000.~~ 23 comma 5 del CCNL 21 maggio 2018.

Per i turni domenicali che coinvolgono n. 3 addetti per turno, salvo esigenze particolari di carattere organizzativo, la maggiorazione oraria è quella prevista dall'art. 23 del CCNL 21 maggio 2018 ~~e combinato disposto dagli artt. 22, comma 5 e 24, comma 5.~~ L'espletamento straordinario di servizio in caso di manifestazioni, eventi particolari, emergenze che si dovessero verificare nel corso dell'anno che richiedano una presenza di personale maggiore di quella ordinaria dovrà essere ricompreso nei piani di attività, progetti di pubblico interesse o altra modalità incentivante prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.


Art. 2

(Riduzione dell'orario)

La riduzione dell'orario a 35 ore medie settimanali verrà realizzata a partire dal 01/11/2008, data dell'entrata in vigore della convenzione con il Comune di Legnago (Vr) per la gestione associata del servizio di Polizia Locale.

Si evidenzia che le procedure adottate sono state definite con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di garantire la funzionalità operativa del Corpo con interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza del personale. A tale scopo si concorda quante segue:

1. L'orario giornaliero è articolato, di norma, su due turni, da sei ore ciascuno, per un'estensione oraria dalle ore 7,15 alle ore 24,00. Ogni operatore della P.M., il cui lavoro sia organizzato in turni, continuerà ad effettuare, settimanalmente, 6 (sei) turni da 6 (sei) ore ciascuno, anziché 1 (un) turno settimanale di 5 (cinque) ore con termine 1 ora prima dell'orario consueto. L'ora eccedente le 35 ore settimanali, lavorata settimanalmente verrà cumulata fino al raggiungimento di una giornata lavorativa di 6 (sei) ore, da recuperare ogni 6 (sei) settimane, alle seguenti condizioni:



- A) il giorno di recupero dovrà essere effettivamente fruito prima della maturazione del diritto alla seconda giornata, salvo esigenze di servizio;
- B) il giorno di recupero si maturerà solamente dopo 36 giornate effettivamente lavorate;
- C) dall'entrata in vigore del presente accordo, per il personale assoggettato alla riduzione di orario a 35 ore medie settimanali, il divisore mensile di 156, così come previsto dall'art. 52, comma 3 del CCNL 14/09/2000 viene rideterminata a 151,67, in relazione alle seguente proporzione:
 $x : 35 \text{ ore settimanali} = 156 : 36 \text{ ore settimanali}$.

Art. 3

(Disposizioni finali)

Il presente accordo viene introdotto a partire dal 01/11/2008. Si potranno proporre alla delegazione trattante eventuali modifiche o la disposizione definitiva dell'accordo formulato in data odierna.

Handwritten signatures and initials:

- Top row: H, LO, CH, ^{CISPP} (circled signature)
- Second row: Pulef
- Third row: P ^{CA}, *Luotere*, *fosco foschi*